



# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

PROVINCIA DI VARESE



## PRELIMINARE DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN P.ZZA TRATTATI DI ROMA 1957 N. 6 – PIANO INTERRATO

La presente convenzione tra il Comune di Casorate Sempione e l'Associazione "Corpo Musicale La Casoratese" muove dal riconoscimento dell'alto valore culturale, sociale ed educativo che tale Associazione rappresenta per la comunità di Casorate, in particolare per i giovani, presenti in buon numero all'interno della Banda casoratese, la cui peculiarità è, perciò, la capacità di unire più generazioni. Inoltre la presenza di una scuola per i più piccoli, condotta da personale qualificato, ha formato una junior band, la quale può essere garanzia di continuità per una tradizione bandistica che nella nostra provincia è attualmente sostenuta da poche rappresentanze.

L'Amministrazione Comunale intende favorire e promuovere le attività della Banda, allo scopo di valorizzare chi si adopera per aiutare a crescere le nuove generazioni anche attraverso la musica.

Tutto ciò premesso,

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

\_\_\_\_\_, nella sua qualità di Responsabile del Settore \_\_\_\_\_ del Comune di Casorate Sempione – con sede in Via De Amicis, 7 – cod. fisc. 003431710127

E

Il sig. \_\_\_\_\_ - residente a \_\_\_\_\_ - in via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_ in rappresentanza dell'Associazione "Corpo  
Musicale La Casoratese"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

**Art. 1**  
**Scopo della concessione**

Il comune di Casorate Sempione - p. IVA 00341710127 - a mezzo del Responsabile del Settore \_\_\_\_\_ concede all' Associazione Corpo Musicale La Casoratese - con sede in \_\_\_\_\_ cod.fisc. \_\_\_\_\_, (in seguito denominata Associazione) nella persona del Presidente sig. \_\_\_\_\_ l'uso del locale di proprietà comunale posto al piano interrato dell'immobile sito in P.zza Trattati di Roma 1957 n.6, da utilizzarsi esclusivamente per lo svolgimento delle attività associative.

**Art. 2**  
**Oggetto della concessione**

La concessione per l'uso del locale sito in P.zza Trattati di Roma 1957 n. 6 - piano interrato - comprende la struttura come evidenziata nell'allegata planimetria.

**Art. 3**  
**Durata della concessione**

La concessione ha durata dal 01.01.2010 al 31.12.2019.  
Tale durata viene estesa a 10 anni in considerazione dei lavori di manutenzione straordinaria di cui si farà carico l'Associazione (divisione del locale e opere di adeguamento), fermo restando la cessione gratuita di tali opere alla proprietà comunale al termine della concessione.  
La presente convenzione potrà essere rinnovata, a richiesta, per eguale periodo permanendo le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione.

**Art.4**  
**Canone**

In considerazione di quanto in premessa riportato, la concessione in uso del locale è effettuata dietro corrispettivo di € 1,00.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 21.12.09 alleg.

Inoltre, l'Associazione "Corpo Musicale Casoratese" si impegna:

- ad accompagnare le manifestazioni istituzionali promosse dall'Amministrazione Comunale;
- ad effettuare un concerto annuale;
- ad effettuare un concerto annuale con la Junior Band.

#### **Art. 5**

#### **Utenze e manutenzione ordinaria**

Le spese di gestione riferibili alle utenze (acqua, gas, energia elettrica, tariffa rifiuti, ecc.) al riscaldamento, alle pulizie, alla manutenzione ordinaria, sono a completo carico dell'Associazione, forfettariamente determinate in € 120,00 annui.

#### **Art. 6**

#### **Utilizzo della struttura**

La struttura immobiliare, individuata nell'allegata planimetria, dovrà essere utilizzata dall'Associazione solo ed esclusivamente per gli scopi indicati nell'art. 1. L'Associazione ha l'obbligo di condurre direttamente il bene immobile, senza possibilità di cessione ad altri.

Potranno essere utilizzati gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale già presenti nel locale, come da elenco allegato, assicurandone l'uso diligente da parte dei fruitori onde evitare danni di qualsiasi genere.

L'Associazione potrà posizionare il proprio materiale necessario allo svolgimento della propria attività associativa.

Il Comune resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa dell'attività svolta all'interno della struttura.

#### **Art. 7**

#### **Modifiche e migliorie**

L'Associazione non potrà apportare al bene immobile, senza preventiva autorizzazione, modifiche di qualsiasi specie in qualsiasi sua parte, ivi compresi gli impianti, nemmeno a titolo provvisorio.

Eventuali interventi di miglioria all'immobile effettuati dall'Associazione a sue spese e su autorizzazione del comune concedente, previo ottenimento del prescritto Permesso di Costruire o presentazione di Denuncia Inizio Attività, diverranno, al termine della concessione, gratuitamente, di proprietà comunale, senza diritto ad alcun indennizzo.

#### **Art. 8**

#### **Responsabilità – Assicurazione**

L'Associazione esonera l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità, per danni a terzi od all'immobile cagionati in connessione all'uso dello stesso e per eventuali furti nell'immobile assegnato. L'Associazione è tenuta alla stipulazione di idoneo contratto di assicurazione a copertura dei rischi RCT e rischio locativo derivanti dall'attività.

## **Art. 9 Garanzie**

L'Amministrazione comunale può verificare in ogni momento la sussistenza dei requisiti che hanno consentito la concessione in uso conservando il diritto di accedere, con proprio personale, al bene immobile per verificarne le modalità di utilizzo in rapporto alla conservazione, al corretto stato d'uso, alle condizioni di sicurezza, di igiene e di decoro.

## **Art.10 Oneri a carico dell'Amministrazione comunale**

L'Amministrazione comunale assume a carico del proprio Bilancio comunale le seguenti spese:

- esecuzione di opere di straordinaria manutenzione;
- la normale copertura assicurativa dell'immobile come da propri contratti in essere.

## **Art.11 Decadenza e revoca**

La decadenza della presente convenzione può essere stabilita con atto deliberativo motivato della Giunta Comunale in caso di :

- Mutare o venire meno delle finalità dichiarate dall'Associazione all'atto della richiesta;
- All'utilizzo improprio o diverso da parte del concessionario del bene immobile (o di parte di esso) od alla sua cessione (totale o parziale) in uso a terzi non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- Al mancato pagamento del canone o delle spese di gestione, previa diffida ad adempiere entro tre mesi ed accertamento di inottemperanza;
- Allo scioglimento dell'Associazione o al mutare dello scopo e dell'oggetto dell'attività dichiarata.

## **Art.12 Spese di stipulazione**

Eventuali spese inerenti alla stipulazione della presente convenzione sono a carico dell'Associazione "Corpo Musicale La Casoratense".